EL.EN. S.P.A.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

El.En. S.p.A.
Sede Legale in Calenzano (FI) – Via Baldanzese n. 17
Capitale sociale: € 2.591.871,36 deliberato € 2.508.671,36 sottoscritto e versato
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Firenze al n. 03137680488

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI EL. EN. S.P.A.

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1.1. Il presente regolamento costituisce un aggiornamento di quello approvato il 30 marzo 2007 dal consiglio di amministrazione della società in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-*bis* del codice civile, di quanto raccomandato dall'art. 9 (e in particolare dal criterio applicativo 9.C.1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione del mese di marzo 2006), alla luce del sopravvenuto dettato del Regolamento Operazioni con Parti Correlate n. 17221, e successive modifiche, emanato dalla CONSOB il 12 marzo 2010 ("Regolamento 17221/2010") nonché della Comunicazione Consob DEM/110078683 del 24.09.2010.

Il presente regolamento individua le regole che disciplinano la identificazione, l'approvazione e l'esecuzione di operazioni poste in essere da El.En. s.p.a. ("El.En."), sia direttamente sia tramite società controllate, con controparti in relazione alle quali la preesistenza di un vincolo partecipativo, di un rapporto di lavoro o professionale o di uno stretto legame parentale potrebbe, in astratto, condizionare la conclusione, regolamentazione e consistenza del rapporto contrattuale.

1.2. Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse nonché di regolare anche ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 eventuali conflitti di interesse.

1.3. Alla data di approvazione del presente regolamento la società è "società di minori dimensioni" ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, lett. f) Regolamento 17221/2010 e, pertanto, si avvale della facoltà di cui all'art. 10 Regolamento 17221/2010 cit.. Restano fermi gli obblighi informativi previsti come inderogabili dal Regolamento 17221/2010 in occasione di operazioni di maggiore rilevanza come di seguito definite.

Art. 2 - Definizioni

2.1. I termini impiegati nel presente documento hanno il significato di seguito descritto.

- "Parte Correlata": in virtù della definizione fornita dall'Allegato 1 al Regolamento 17221/2010), un soggetto è tale nei confronti di El.En. se:

a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

i) controlla El.En., è controllato da El.En. oppure ha in comune con El.En. lo stesso soggetto controllante;

ii) detiene una partecipazione in El.En. tale da poter esercitare una influenza notevole su quest'ultima, per tale intendendosi il potere (ottenuto attraverso il possesso di azioni, clausole statutarie o accordi) di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della El.En. senza averne il controllo; l'influenza notevole si presume, salvo prova contraria, in caso di un soggetto che possieda, direttamente o indirettamente, almeno un quinto dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata;

iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

b) è società collegata ad El.En., per tali intendendosi le società del gruppo soggette ad una influenza notevole di El.En. ma non soggette al controllo esclusivo o congiunto di quest'ultima;

c) è una *joint venture* cui partecipa El.En.: per tali intendendosi il risultato di un accordo contrattuale di cui è parte El.En. ed in forza del quali viene intrapresa sotto un controllo congiunto una determinata attività economica;

d) è dirigente con responsabilità strategiche di El.En. per tale intendendosi colui fra i dirigenti che abbia il potere e la responsabilità, diretta o indiretta, di pianificare, dirigere e controllare le attività di El.En., ivi compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della El.En., i sindaci effettivi, e i componenti dell'organo di vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

e) è stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere a) o d), per stretto familiare intendendosi quei

familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la El.En.. Possono includere: il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, i figli e le altre persone a carico del soggetto o del coniuge non legalmente separato o del convivente;
f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
g) un fondo, pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero costituito a favore dei dipendenti di El.En. o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.
h) qualsiasi altro soggetto il quale intrattenga con El.En., con società a questa legata da vincoli partecipativi, o con alcuno dei soggetti sopra indicati una relazione che giudicata sotto l'aspetto sostanziale e non di mera forma giuridica condizioni in concreto il rapporto contrattuale.
- **"Controllo"**: è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Se ne presume la esistenza quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:
(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
(b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
(c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.
- "**Controllo Congiunto":** è la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.
- **"Operazione con Parte Correlata"**: qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni (operazione avente contenuto patrimoniale) eseguita, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo, con uno dei soggetti individuati, o individuabili, quale Parte Correlata: a titolo meramente esemplificativo sono operazioni a contenuto patrimoniale gli atti di disposizione di beni mobili e immobili, la prestazione di opere o servizi, la concessione o l'ottenimento di finanziamenti e garanzie. Si considerano comunque Operazioni con Parte Correlata, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9.1.:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale realizzate con parti correlate;
- qualsiasi decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

- **"Operazioni di minore rilevanza"**: le Operazioni con Parti Correlate diverse da quelle di maggiore rilevanza come di seguito definite.
- **"Operazione di Maggiore Rilevanza"**: con tale termine si indicano le Operazioni con Parti Correlate così come definite dall'allegato 3 Regolamento 17221/2010.
- **"Operazioni Ordinarie"**: operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa di El.En. e delle connesse attività accessorie anche finanziarie.

- **“Operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quella di mercato o standard”**:

a) operazioni il cui corrispettivo è fissato sulla base di tariffe regolamentate, di quotazioni ufficiali di mercato, di prezzi imposti ovvero quelli praticati a soggetti con i quali la El.En. sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo;

b) operazioni a condizioni *standard*, per tali intendendosi quelle concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei rapporti con soggetti che non siano Parti Correlate;

-**“Operazione Esclusa”**: le Operazioni con Parti Correlate che siano escluse o esentate dalla applicazione del presente regolamento e del Regolamento Consob 17221/2010 in virtù di espressa previsione.

-**“Consigliere Indipendente”**: i componenti del consiglio di amministrazione valutati in possesso, nella sostanza, dei requisiti di cui all’art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a..

- **“Comitato per il controllo interno”**: è il comitato costituito in seno al consiglio di amministrazione e composto esclusivamente di amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti.

Art. 3 - Doveri ed obblighi di vigilanza e di informazione

3.1. Il consiglio di amministrazione, i dirigenti con responsabilità strategiche e i sindaci e, comunque, i dipendenti e consulenti coinvolti della El.En. e delle società controllate vigilano, ognuno per quanto di propria competenza, affinché ogni Operazione con Parti Correlate venga opportunamente ed adeguatamente evidenziata e, quindi, avvenga nel rispetto della trasparenza e correttezza procedurale e sostanziale.

A tal fine i componenti del consiglio di amministrazione e controllo, i dirigenti nonché i soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell’art. 120 TUF o che partecipino a un patto previsto dall’art. 122 TUF che siano Parti Correlate, forniscono alla El.En. le informazioni necessarie al fine di consentire l’identificazione delle Parti Correlate e delle operazioni con le medesime.

3.2. Ai fini della efficace attuazione del presente regolamento gli amministratori, i sindaci effettivi e i dirigenti con responsabilità strategiche di El.En. e delle società controllate provvedono a dare tempestiva comunicazione scritta alla El.En. nella persona del presidente del consiglio di amministrazione, non appena ne vengano a conoscenza, in merito alla negoziazione in corso di operazioni con El.En. ovvero con società da essa direttamente e/o indirettamente controllate che vedano coinvolti direttamente o indirettamente componenti del consiglio di amministrazione, sindaci effettivi o dirigenti con responsabilità strategiche.

L’informativa fornita al presidente del consiglio di amministrazione esplicita la natura, i termini, l’origine e la portata dell’interesse dei componenti l’organo amministrativo, dei sindaci effettivi e dirigenti in questione al compimento di tali operazioni.

Art. 4 - Informazione preventiva

4.1. Il presidente del consiglio di amministrazione o i consiglieri delegati coinvolti forniscono con congruo anticipo rispetto alla deliberazione dell’organo competente o, ove non sia necessaria alcuna deliberazione, rispetto alla realizzazione, informazioni complete ed adeguate su ogni Operazione con Parti Correlate che non sia Operazione Esclusa (“Operazione Soggetta”).

La informativa riguarda gli elementi caratteristici dell’operazione (sotto il profilo strategico, economico-finanziario, legale, fiscale, ecc.), la natura della correlazione, le modalità esecutive dell’operazione, le condizioni temporali ed economiche previste per la sua realizzazione, il procedimento valutativo seguito, le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi connessi all’operazione.

Qualora le condizioni dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione contiene oggettivi elementi di riscontro.

I destinatari dell'informativa di cui sopra sono il Comitato per il Controllo Interno e l'organo competente a deliberare l'operazione.

Art. 5 - Esame e parere del Comitato per il controllo interno – Informativa all'organo deliberante

5.1 Prima della approvazione, o della ratifica ove consentita, della Operazione Soggetta e sulla base delle informazioni ricevute il Comitato per il Controllo Interno esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della El.En. al compimento della operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

5.2. Nella attività di formulazione del parere il Comitato di Controllo Interno può farsi assistere ai sensi del successivo art. 8 (Perizie) da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

5.3. Il Comitato per il Controllo interno cura che l'organo competente a deliberare, ai fini di cui al successivo art. 6.1., sia preventivamente informato in maniera adeguata sulla Operazione Soggetta.

Art. 6 – Approvazione delle operazioni con Parti Correlate – Correlazione di amministratori e sindaci

6.1 A seguito dell'esame da parte del Comitato per il Controllo Interno, e con il supporto consultivo e propositivo del comitato stesso, il consiglio di amministrazione di El.En., o l'assemblea ove la operazione sia di competenza di quest'ultima a norma di legge o di statuto, provvede alla preventiva approvazione, ovvero alla ratifica ove consentita, delle Operazioni Soggette anche per il tramite di società controllate.

6.2 Qualora la correlazione, ancorché intesa in senso lato, sussista con un componente dell'organo amministrativo di El.En. o con una parte correlata per il suo tramite, il consigliere interessato deve informare prima della delibera l'organo competente a deliberare circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse, e nel caso di operazione di competenza del consiglio di amministrazione deve allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione ove ciò non pregiudichi la permanenza del *quorum* costitutivo ovvero il consiglio di amministrazione non disponga altrimenti. Nella ipotesi in cui il consiglio deliberi la permanenza nella adunanza del consigliere interessato quest'ultimo deve comunque astenersi.

Qualora la correlazione sussista con uno dei sindaci effettivi di El.En. o con una parte correlata per il suo tramite, il sindaco interessato provvede ad informare tempestivamente gli altri sindaci ed il presidente del consiglio di amministrazione circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse.

6.3 Ove applicabile, i verbali dell'organo competente a deliberare la Operazione con Parti Correlate contengono adeguata motivazione in merito all'interesse della El.En. al compimento della operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.4. Il consiglio può assumere delibere-quadro con validità non superiore ad un anno relative ad una serie di Operazioni Soggette omogenee.

Art. 7 – Informativa Periodica

7.1 Il consiglio di amministrazione di El.En. e il collegio sindacale riceve adeguata informativa, almeno trimestrale, sulla esecuzione delle Operazioni Soggette e sulla attuazione delle delibere-quadro.

Tale informativa viene fornita nell'ambito della informazione periodica eseguita dai consiglieri delegati – ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale – in merito all'attività svolta, al generale andamento della gestione ed alle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalle società del gruppo industriale El.En..

7.2. Entro i quindici giorni successivi la chiusura di ciascun trimestre, viene messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti CONSOB 11971/1999 e successive modificazioni, un documento informativo contenente la indicazione delle Operazioni Soggette approvate nel trimestre in presenza di parere negativo del Comitato per il Controllo interno. Il documento contiene l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo nonché, in allegato, il parere negativo espresso dal Comitato per il Controllo interno.

Art. 8 - Perizie

8.1. Ove il Comitato per il Controllo Interno (in sede di esame preventivo delle operazioni con parti correlate ai sensi del precedente articolo 5) nonché al consiglio di amministrazione (ai fini dell'approvazione o valutazione delle operazioni stesse ai sensi del precedente articolo 6) ritengano di avvalersi – in funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche dell'operazione – dell'assistenza di uno o più esperti per acquisire da essi un'opinione sulle condizioni economiche e/o sulle modalità esecutive e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla legittimità dell'operazione stessa, gli esperti devono essere selezionati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza, dei quali il Comitato per il Controllo Interno e/o il consiglio di amministrazione di El.En. verificano l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione.

Art. 9 – Operazioni Escluse

9.1. E' esclusa la applicazione del Reg. 17221/2010 e della presente procedura, e pertanto non è necessario il rilascio del parere di cui all'art. 4 che precede in relazione:

a) alle deliberazioni assembleari di determinazione del compenso spettante ai membri del consiglio di amministrazione;
b) alle deliberazioni consiliari in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea;
c) alle deliberazioni assembleari di determinazione dei compensi spettanti ai componenti del collegio sindacale;
d) alle operazioni di importo inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00).

9.2. Fermi restando gli eventuali obblighi informativi previsti dal Reg. 17221/2010 la presente procedura non si applica, per espressa decisione della società:

a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dalla assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del Testo Unico e le relative operazioni esecutive;
b) alle deliberazioni diverse da quelle di cui al punto 9.1. in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che:
    i) la El.En. abbia adottato una politica di remunerazione;
    ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione;
    iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo della assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
    iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
c) alle Operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;
d) alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle controllate/collegate controparti della operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi in base a quanto stabilito dalla presente procedura, di altre Parti Correlate alla El.En.. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la El.En. e le controllate/collegate.

9.3. Sono escluse dalla applicazione degli artt. 2-7 della presente procedura le singole operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro.

Art. 10 – Casi di urgenza

10.1. Nei casi in cui l'operazione non sia di competenza della assemblea e non debba essere da questa autorizzata, nei casi di urgenza le Operazioni con Parti Correlate vengono concluse in deroga alla presente procedura a condizione che:

a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato, il presidente del consiglio di amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento della operazione;
b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea utile;
c) l'organo che convoca la assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni d'urgenza;
d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, Reg. CONSOB 11971/1999. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'art. 5, comma 1, Reg. 17221/2010;
e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la El.En. metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Reg. CONSOB 11971/1999, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

10.2. In relazione a operazioni con parti correlate di competenza assembleare, nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 Reg. 17221/2010, ove applicabile, è esclusa la applicazione dell'art. 11. commi 1, 2 e 3 Reg. 17221/2010 a condizione che all'assemblea chiamata a deliberare si applichino le disposizioni dell'articolo 13, comma 6, lettere c) e d) Reg. 17221/2010. Se le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c), sono negative, l'assemblea delibera con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, Reg. 17221/2010; in caso contrario, si applica l'articolo 13, comma 6, lettera e) Reg. 17221/2010.

Art. 11 - Disposizioni generali

11.1. Il presente documento è approvato dal consiglio di amministrazione e può essere modificato o abrogato con delibera dello stesso organo.

Esso, nella versione aggiornata, è pubblicato sul sito internet www.elengroup.com sez. Investor Relations/Assemblea, statuto e documenti societari.

Art. 12 – Vigilanza sulla osservanza

12.1. L'organo di controllo vigila sulla osservanza della presente procedura e ne riferisce alla assemblea ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, c.c. ovvero dell'art. 153 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.